



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CODICE CONCORSO 2024RTTER006

ANNULLAMENTO D'UFFICIO PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA, AI SENSI DEL NOVELLATO ARTICOLO 24, COMMI 1-BIS E 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E DELL'ARTICOLO 14, COMMA 6-SEPTIESDECIES, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022 N. 79, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 26, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 41, PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER IL GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 06/MEDS-14, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MEDS-14/A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA - FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

LA RETTRICE

D.R. n. 3196/2024 del 25.11.2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38, comma 3;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24, commi 2, lett. b), e 3, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- l'art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando»;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CF 80209930587 PI 02133771002

www.uniroma1.it



- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) . La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione*»
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale «*La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento*»;
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento*»;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;



- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis che ha prorogato da 9 a 11 anni la durata dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che «*il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di "75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento»*»;
- il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito i criteri di riparto delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 297, lett. a) della Legge n. 234/2021 destinate alla attivazione dei piani straordinari di reclutamento di professori universitari, di ricercatori, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, e di personale tecnico-amministrativo e ha assegnato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse relative al piano straordinario di reclutamento "A" e il corrispondente contingente assunzionale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale «*Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo*»;
- l'art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale, in base al quale le assunzioni e le relative prese di servizio del personale universitario reclutato a gravare sulle risorse del piano straordinario di reclutamento "B" devono aver luogo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2025;
- l'art. 2, comma 4, del predetto decreto ministeriale, in base al quale «*La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l'ordine riportato nelle tabelle di assegnazione (...)*»;



- l'art. 2, comma 5, del predetto decreto ministeriale, in base al quale «*Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi*»;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari*»;
- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «*(...) Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo*»;
- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale «*Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- il decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse stanziare dall'art. 1, comma 297, lett. a) della Legge n. 234/2021 relative al piano



straordinario di reclutamento del personale universitario "B" e il corrispondente contingente assunzionale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia;

- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati per il piano straordinario di reclutamento del personale universitario "B" 178 punti organico, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2024 pari ad euro 20.346.275;
- il decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il decreto ministeriale 7 luglio 2023, n. 809, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2023;
- il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 107 del 09.05.2024, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022, sono stati disposti la determinazione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari ("GSD") e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, lettera c);
- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le "*Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*" di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289 e ha stabilito che una quota pari al 15% delle risorse destinate al reclutamento del personale docente rimanga in capo alla Rettrice e sia destinata a progetti strategici e/o innovativi;
- la delibera n. 304/23 del 12.12.2023 con la quale il Senato Accademico ha stabilito che la ripartizione tra i Dipartimenti e Facoltà delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e di ricercatori a tempo determinato per il biennio 2023-2024 sia effettuata utilizzando gli stessi criteri definiti con la delibera n. 182/22 del 12.07.2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2027;
- la delibera n. 9/24 del 23.01.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di destinare le risorse assunzionali, pari a 178 punti organico, del piano straordinario di reclutamento del personale universitario "B", assegnate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il D.M. n. 795/2023, nella misura del 60% per il reclutamento di professori e ricercatori e nella misura del 40% per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e di rimodulare le risorse assunzionali



ordinarie per l'anno 2024, pari a 107,28 punti organico, destinando le stesse nella misura del 90% al reclutamento del personale docente e nella misura del 10% al reclutamento di personale tecnico amministrativo;

- la nota rettorale con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/24 del 19.03.2024, con la quale sono state assegnate le risorse assunzionali per il reclutamento di personale docente per l'anno 2023, biennio 2023-2024;
- le note con le quali l'Area Supporto Strategico ha comunicato, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2023, biennio 2023-2024;
- la delibera, pervenuta al Settore Reclutamento Ricercatori a tempo determinato in data 23.04.2024, e acquisita al protocollo universitario in pari data al numero 72834, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia ha approvato, nella seduta del 18.04.2024, l'attivazione di una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/E2, Settore scientifico disciplinare MED/19;

CONSIDERATO:

- che l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia del 18.04.2024 riporta, quale oggetto della delibera, la definizione dei criteri selettivi di una procedura selettiva riservata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del vigente art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, con doppia riserva di partecipazione ("7.Delibera n. 80 del CDA del 19.03.2024 – assegnazione una posizione RTT – Esterno riservato – art. 24 c. 1 legge 240/2010 – art. 14 c. 6 septiesdecies legge 79/2022 – SDD MED/19 – Definizione criteri"), mentre il modulo contenente i criteri selettivi, allegato parte integrante della medesima delibera, prevede che la procedura sia esclusivamente riservata, ai sensi del vigente art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, a soggetti che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- le note del 12.06.2024 e del 20.06.2024 con le quali il Settore programmazione delle risorse dell'Area Supporto Strategico ha confermato che la suddetta posizione è stata attivata dal Dipartimento di Chirurgia nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate alla



medesima Struttura ovvero alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente, rappresentando, tuttavia, che la relativa risorsa assunzionale era stata attribuita al Dipartimento di Chirurgia per l'attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di RTT riservata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del vigente art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri;

- la Determina Direttoriale pervenuta al Settore Reclutamento Ricercatori a tempo determinato in data 24.09.2024, e acquisita al protocollo universitario in pari data al numero 162307, con la quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia ha autorizzato l'attivazione della procedura selettiva secondo le modalità stabilite in sede di programmazione del reclutamento del personale docente, sulla base dei criteri selettivi stabiliti dal Consiglio del Dipartimento di Chirurgia nella seduta del 18.04.2024;
- il D.R. n. 3024/2024 del 13.11.2024, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 15.11.2024, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, è stata indetta, ai sensi del novellato articolo 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato per il Gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-14, Settore scientifico-disciplinare MEDS-14/A presso il Dipartimento di Chirurgia - Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- la nota del 20.11.2024, acquisita in pari data al protocollo universitario al numero 193592, con la quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia ha chiesto l'annullamento del D.R. n. 3024/2024 del 13.11.2024 di indizione della suindicata procedura selettiva, in quanto difforme da quanto deliberato dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 18.04.2024, nella parte in cui prevede la riserva di partecipazione di cui all'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, richiesta in sede di definizione della programmazione del reclutamento del personale docente per mero errore materiale;

CONSIDERATO:

- che, in base all'articolo 5, comma 4, lettera c) del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, «*Per le procedure di reclutamento dei RTT, la proposta del Dipartimento deve contenere: (...) c) l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 del presente Regolamento*»;
- che, sebbene la suindicata procedura di reclutamento sia stata bandita nel rispetto della tipologia di procedura selettiva per la quale la relativa risorsa assunzionale è stata attribuita al Dipartimento di



Chirurgia dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 80/24 del 19.03.2024, il decreto di indizione della medesima è difforme da quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Chirurgia nella seduta del 18.04.2024, nella parte in cui prevede la riserva di partecipazione di cui all'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

RITENUTO:

- pertanto necessario procedere all'annullamento d'ufficio, per violazione dell'articolo 5, comma 4, lettera c) del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, del D.R. n. 3024/2024 del 13.11.2024, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 15.11.2024, con il quale è stata indetta, ai sensi del novellato articolo 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato per il Gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-14, Settore scientifico-disciplinare MEDS-14/A presso il Dipartimento di Chirurgia - Facoltà di Medicina e Odontoiatria;

DECRETA

Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, è annullato d'ufficio, per violazione dell'articolo 5, comma 4, lettera c) del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, il D.R. n. 3024/2024 del 13.11.2024, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 15.11.2024, con il quale è stata indetta, ai sensi del novellato articolo 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato per il Gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-14, Settore scientifico-disciplinare MEDS-14/A presso il Dipartimento di Chirurgia - Facoltà di Medicina e Odontoiatria.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.